Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1921 — Roma - Lunedì, 27 giugno — Numero 150

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 40; semestre L. 24; trimestre L. 16
» a domicilio ed in tutto il Regno: » 45; » » 26; » » 18
All'Estero (Paesi dell'Unione postale): » 90; » » 50; » » 30
Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . L. 0,40 } per ogni linea di colonna o
Altri avvisi . . . . » 0,50 } spazio di linea.
Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta presso il Ministero dell'Interno.*
Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno, in Roma: cent. 20 — nel Regno cent. 25 — arretrato in Roma, cent. 35 — nel Regno cent. 45 — all'Estero cent. 60
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico, si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci prescritta dall' art. 48, lettera a) della tariffa (allegato A) *del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale, n. 135, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale n. 1134.*

PARTE I.

Atti inseriti nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia

Regio decreto-legge 9 giugno 1921, n. 793, *che abroga le disposizioni del decreto Luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1345, relativo all'approvvigionamento delle calzature per la popolazione civile.*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il decreto Luogotenenziale 23 agosto 1917, numero 1345;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro per l'industria ed il commercio, di concerto coi ministri della guerra, del tesoro, dell'interno e della giustizia e col commissario generale per i consumi alimentari ed i manufatti popolari;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Dalla data di pubblicazione del presente decreto cessano di aver vigore le disposizioni contenute nel decreto Luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1345.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua converione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato Roma, addì 9 giugno 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — RODINÒ — SOLERI — ALESSIO — FERA — BONOMI.

Visto: *Il guardasigilli*: FERA.

Regio decreto-legge 5 giugno 1921, n. 794, ***che provvede all'attivazione delle sovrimposte provinciali e comunali nelle nuove Provincie.***

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 26 settembre 1920, n. 1322;
Vista la legge 19 dicembre 1920, n. 1778;
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, ministro segretario di Stato per l'interno, di concerto col ministro delle finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Viene consentita a favore dei fondi provinciali e comunali delle nuove Provincie l'attivazione di sovrimposte:

a) all'imposta erariale sulla rendita personale e sulle tantièmes a carico delle prescrizioni per gli anni 1918 e seguenti;

b) all'imposta erariale di guerra attivata con l'ordinanza 16 febbraio 1918 B. L. I., n. 66, con la legge 17 aprile 1918 B. L. I, n. 160, e con l'ordinanza 4 luglio 1919, del Comando supremo del R. esercito, a carico delle prescrizioni per gli anni 1917, 1918 e 1919.

Art. 2.

Le sovrimposte alle imposte dirette potranno colpire anche l'aggiunta (addizionale) di guerra attivata con ordinanza 28 agosto 1916 B. L. I., n. 280.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 giugno 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — FACTA.

Visto, *Il guardasigilli:* FERA.

Regio decreto 12 giugno 1921, n. 787, ***contenente norme per l'attuazione dell'organico del personale delle Dogane e Imposte indirette, approvato con Regio decreto-legge 16 gennaio 1921, n. 12.***

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'art. 2 del decreto-legge 16 gennaio 1921, n. 12;
Sentito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello del tesoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Per l'attuazione delle tabelle organiche del personale delle Dogane ed Imposte indirette approvate col Nostro decreto 16 gennaio 1921, n. 12, saranno osservate le seguenti norme:

Personale delle dogane.

Art. 1.

Gli attuali commissari di dogana conserveranno la qualifica di commissario e prenderanno posto nel ruolo a tutti gli effetti, secondo la loro anzianità di grado.

I posti che rimarranno vacanti o che si renderanno vacanti in seguito, saranno conferiti a scelta, per merito comparativo su designazione del Consiglio di amministrazione, con le norme stabilite dall'art. 52 del decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1971, fra i primi ufficiali che contino non meno di quattro anni di grado o complessivamente dieci anni di effettivo servizio nel ruolo.

Fino a quando il numero dei commissari stabilito dall'organico, non sarà totalmente coperto, i posti vacanti nel detto grado, saranno portati in aumento di quelli fissati pel grado di primo ufficiale.

Art. 2.

I posti di primo ufficiale nelle Dogane saranno conferiti agli ufficiali, mediante esame, con le norme da stabilirsi con altro Nostro decreto, su proposta del ministro delle finanze, di concerto con quello del tesoro.

Però, nella prima applicazione dell'organico approvato col Nostro decreto 16 gennaio 1921, n. 12, i detti posti saranno conferiti agli attuali ufficiali, per anzianità, congiunta al merito.

Art. 3.

Gli ufficiali che non conseguiranno la nomina a primo ufficiale, prenderanno posto nel ruolo degli ufficiali secondo la rispettiva anzianità di servizio.

Personale del dazio consumo.

Art. 4.

Gli attuali ispettori e commissari dell'Amministrazione governativa del dazio consumo di Roma, Napoli e Palermo, assumeranno rispettivamente la qualifica di ispettori principali ed ispettori.

Quelli che risulteranno in eccedenza, saranno considerati in soprannumero salvo ad entrare nel ruolo degli ispettori principali ed ispettori a misura che si farà vacante il posto.

I posti di contabile capo, saranno conferiti a scelta fra gli attuali ispettori e commissari che ne facciano domanda e dichiarino di prestare la cauzione di L. 12 000. In mancanza di funzionari dei detti gradi che aspirino alla nomina a contabile capo, questi posti, potranno essere conferiti a scelta tra gli attuali contabili che contino almeno dieci anni di servizio e dichiarino di prestare la cauzione suddetta.

Per tutti i funzionari suindicati verrà considerato, agli effetti dello stipendio, come decorso nel nuovo grado il periodo di servizio prestato nei gradi di ispettore, commissario e capo commesso, anche se prestato alla dipendenza del Comune, o, per quelli provenienti dal ruolo daziario del Comune di Palermo, anche il servizio prestato come ricevitori capi d'ufficio.

Ai detti funzionari non potrà però, in alcun caso, essere assegnato uno stipendio inferiore a quello cui avrebbero avuto diritto in base alla complessiva loro anzianità di servizio se fossero stati

Art. 5.

I posti di primo ufficiale e primo contabile saranno conferiti agli ufficiali e contabili, mediante esame con le norme che saranno stabilite con altro Nostro decreto, su proposta del ministro delle finanze di concerto con quello del tesoro.

Però, nella prima applicazione dell'organico approvato con Nostro decreto 16 gennaio 1921, n. 12, saranno conferiti agli attuali ufficiali e contabili, per anzianità congiunta al merito e, per i funzionari che ai posti stessi saranno promossi, verrà considerato come decorso nel nuovo grado agli effetti dello stipendio il periodo di servizio prestato nel grado o nei gradi precedenti oltre il ventennio. I servizi prestati alla dipendenza del Comune, saranno valutati come all'art. 6.

Art. 6.

Gli ufficiali e contabili che non conseguiranno la promozione a primo ufficiale o primo contabile, prenderanno posto nel nuovo ruolo degli ufficiali e contabili secondo la loro anzianità di servizio nel grado, nella determinazione della quale sarà computato per intero il servizio da essi prestato come impiegati di ruolo nelle Amministrazioni daziarie comunali di Roma, Napoli e Palermo, nel grado stesso o equiparato. Il servizio prestato in categorie inferiori sarà computato per metà ai soli effetti della determinazione dello stipendio.

Personale subalterno delle dogane e del dazio consumo.

Art. 7.

Gli attuali agenti subalterni delle dogane e del dazio consumo assumeranno la qualifica di commesso e prenderanno posto nel ruolo secondo la loro anzianità di servizio nel grado attuale.

Per gli agenti subalterni provenienti dal ruolo daziario dei comuni di Roma, Napoli e Palermo sarà computato per intero il servizio prestato come inserviente od altra analoga denominazione di ruolo, nelle Amministrazioni daziarie comunali. I servizi prestati in qualità di guardia daziaria saranno valutati per metà ai soli effetti dello stipendio.

Personale tecnico delle imposte di produzione.

Art. 8.

Gli attuali controllori e controllori elettrotecnici delle imposte di produzione assumeranno rispettivamente la qualifica di commissario tecnico ed elettrotecnico o quella di ispettore tecnico od elettrotecnico secondo l'indole dei servizi ad essi affidati.

Per i funzionari suindicati sarà considerato, agli effetti dello stipendio, come decorso nel nuovo grado il periodo di servizio prestato nel grado di controllore ed in quello di verificatore capo e corrispondenti nel personale elettrotecnico.

Ai detti funzionari non potrà in alcun caso essere assegnato uno stipendio inferiore a quello cui avrebbero avuto diritto, in base alla complessiva loro anzianità di servizio, se anzichè commissari ed ispettori tecnici ed elettrotecnici fossero stati nominati primi ufficiali tecnici od elettrotecnici principali.

I posti che rimarranno vacanti, o che si renderanno vacanti in seguito, saranno conferiti a scelta per merito comparativo, su designazione del Consiglio di amministrazione, con le norme stabilite dall'art. 52 del decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1971, ai primi ufficiali tecnici o agli elettrotecnici principali, secondo che le vacanze esistano o si verifichino, nel ruolo del personale tecnico od elettrotecnico, che contino non meno di quattro anni di grado, o, complessivamente, dieci anni di effettivo servizio nel ruolo.

Fino a quando il numero degli ispettori e commissari tecnici ed elettrotecnici stabilito dall'organico, non sarà totalmente coperto i posti vacanti nei detti gradi saranno portati in aumento di quell'

Art. 9.

I posti di primo ufficiale tecnico e di elettrotecnico principale saranno conferiti rispettivamente agli ufficiali tecnici ed elettrotecnici mediante esame con le norme che saranno stabilite con altro Nostro decreto, su proposta del ministro delle finanze, di concerto con quello del tesoro.

Però nella prima applicazione dell'organico approvato con Nostro decreto 16 gennaio 1921, n. 12, i detti posti saranno conferiti agli attuali ufficiali tecnici ed ufficiali elettrotecnici per anzianità congiunta al merito e, per i funzionari che ai posti saranno nominati, verrà considerato come trascorso nel nuovo grado, agli effetti dello stipendio, il periodo di servizio prestato nel grado o nei gradi precedenti oltre il ventennio.

Art. 10.

Gli attuali ufficiali tecnici ed elettrotecnici che non conseguiranno la promozione a primo ufficiale e i volontari ufficiali tecnici, prenderanno posto nei nuovi ruoli degli ufficiali tecnici ed elettrotecnici, secondo la loro anzianità di servizio.

Personale dei laboratori chimici delle Dogane ed Imposte indirette.

Art. 11.

Tutti i funzionari e gli operai dei laboratori chimici delle Dogane ed Imposte indirette, conserveranno le attuali loro qualifiche e prenderanno posto nel nuovo ruolo secondo la rispettiva loro anzianità di grado o di servizio.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 giugno 1921.

VITTORIO EMANUELE

GIOLITTI — FACTA — BONOMI.

Visto *Il guardasigilli:* FERA.

Regio decreto 9 giugno 1921, n. 790, *che proroga le disposizioni del R. decreto 27 gennaio 1921, n. 36, circa l'importazione nella Tripolitania e nella Cirenaica, in esenzione dal dazio doganale, della carta da giornali.*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 5 novembre 1911, n. 1247, convertito nella legge 25 febbraio 1912, n. 83;

Vista la legge 6 luglio 1912, n. 749, e il R. decreto 20 novembre 1912, n. 1205;

Visto il Nostro decreto 27 gennaio 1921, n. 36;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le colonie;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È prorogata al 31 luglio 1921, e a datare dal 1° aprile 1921, la validità delle disposizioni di cui al Re-

nella Tripolitania e nella Cirenaica, in esenzione dal dazio doganale, della carta da giornali.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 giugno 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — ROSSI.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA.

Regio decreto 19 giugno 1921, n. 791, *che dichiara fuori uso le marche da bollo doppie provvisorie per la tassa sulle vendite e sulle somministrazioni di lusso e sugli scambi, da lire cento e da lire centocinquanta, istituite col R. decreto 19 ottobre 1920, n. 1679.*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visti gli articoli 7, n. 3 e 15 del testo unico della legge sulle tasse di bollo, approvato con Nostro decreto 6 gennaio 1918, n. 135;

Attesochè, agli effetti dell'aumento da cent. 5 a centesimi 15 della addizionale pro mutilati, combattenti e vedove di guerra, disposto, a partire dal 1° luglio 1921, dall'art. 10 della legge 23 dicembre 1920, n. 1821, si rende necessario iniziare, dalla data anzidetta, la sostituzione delle marche doppie provvisorie per la tassa sul lusso e sugli scambi istituite con R. decreto 19 ottobre 1920 n. 1679, con quelle definitive istituite con R decreto 20 marzo 1921, n. 318 cominciando da quelle di maggior taglio;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Le marche da bollo doppie provvisorie per la tassa sulle vendite e sulle somministrazioni di lusso e sugli scambi, da lire 100 e da lire 150, istituita col Regio decreto 19 ottobre 1920, n. 1679, sono dichiarate fuori uso in tutto il Regno a decorrere dal 1° luglio 1921.

Coloro che si troveranno in possesso delle marche anzidette, potranno chiederne agli uffici del registro e bollo il cambio con altri valori bollati di corrispondente importo, fino a tutto il giorno 30 settembre 1921.

Ordiniamo che il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 giugno 1921.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA.

Regio decreto 19 giugno 1921, n. 792, *che istituisce nuove marche da bollo provvisorie doppie per la riscossione delle tasse di bollo sulle note e conti dei ristoranti e trattorie di lusso o di 1ª, 2ª e 3ª categoria.*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'art. 6 del Regio decreto 26 febbraio 1920, n. 167, modificato in dipendenza delle disposizioni dell'art. 15 della legge per la sistemazione dei cereali, 27 febbraio 1921, n. 145;

Attesochè per l'attuazione della nuova tariffa delle tasse di bollo sulle note e conti dei ristoranti e delle trattorie stabilita in virtù delle anzidette disposizioni necessario istituire nuove marche da bollo;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per la riscossione delle tasse di bollo sulle note e conti dei ristoranti e trattorie di lusso o di I, II e III categoria, sono istituite 5 nuove marche da bollo provvisorie doppie da L. 0,70; 1,10; 2,20; 3,30; 4,40 della forma di un rettangolo alto millimetri 22,5 e largo millimetri 38,5 e stampate con inchiostro bruno rossastro su carta bianca portante nella filigrana due corone reali completamente uguali, una per ciascuna parte della marca.

Nell'interno delle marche campeggiano due circoli uguali, racchiudenti l'uno il valore della marca in cifre arabiche, l'altro la leggenda « TASSA LUSSO E SCAMBI » seguita dalla indicazione del valore della marca, pure in cifre arabiche. Nella parte superiore delle marche è stampata la leggenda « PESI MISURE E MARCHIO », nella parte inferiore è cancellata con linee orizzontali, la leggenda « Cent. due ».

Le indicazioni nell'interno dei circoli e le linee per l'obliterazione del vecchio valore sono stampate con inchiostro bleu speciale.

Art. 2.

La vendita e l'uso delle nuove marche di che al precedente articolo avrà principio a misura che gli uffici del registro ne saranno provvisti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 giugno 1921.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA.